COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara
Settore Lavori Pubblici
Piazza Cesare Battisti n. 12
28061 BIANDRATE
N. Tel 0321/83122
N. Fax 0321/838219
e-mail: info@comune.biandrate.no.it

Numero Protocollo : 2017/ 899
Data Protocollo : 16/02/2017

Registro Permesso di Costruire n. 11/2016

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

IL RESPONSABILE

Dell'Ufficio Urbanistico

Vista la domanda presentata in data 28/12/2016
da CANEVELLI PIERO
numero di codice fiscale: CNVPRI56S02F205O
residente in VIA FREGUGLIA, civico n. 2
comune di MILANO
rubricata al n. 6483 di protocollo, con la quale veniva richiesto il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di: SANATORIA PER OPERE DIFFORMI: OPERE INTERNE, DIMENSIONI SERRAMENTI ESTERNI ED ALTEZZE AUTORIMESSA UNITA' V
sull'area o sull'immobile distinto a Catasto al Foglio 10 mappali nn.: 1107 in VIA DEI CONTI
destinazione d'uso prevista RESIDENZIALE del quale il richiedente può disporre a titolo di: TITOLARE DI ALTRO DIRITTO SULL'IMMOBILE
Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
Visto il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;
Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94
Visto l'art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662;
Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394;
Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;
Vista la legge 9-1-1989 n.122;
Vista la legge 5-3-1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6-12-1991 n.447;
Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.;
Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico;
Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;
Vista la Legge Regionale 5-12-1977,n.56, e successive modificazioni;
Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20;
Visto il vigente strumento urbanistico approvato;
Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento ex art.4 della legge 4-12-1993 n.493 cosi' come sostituito dall'art.2 comma 60 della legge 662/96;
Vista la quietanza della Tesoreria comunale comprovante il versamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione a titolo di oblazione;

DISPONE

A CANEVELLI PIERO codice fiscale CNVPRI56S02F205O
Residente MILANO a in VIA FREGUGLIA civico n. 2

E' PERMESSO

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti , azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di:
SANATORIA PER OPERE DIFFORMI: OPERE INTERNE, DIMENSIONI SERRAMENTI ESTERNI ED ALTEZZE AUTORIMESSA UNITA' V
secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.
Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:
- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche tracciate in luogo, e consegnate all'incaricato del Comune.
Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
1) il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data e in numero del presente permesso;

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio della Regione Piemonte di cui all'art.4 prima dell'inizio dei lavori.
Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio della Regione Piemonte competente.
Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce il presente permesso non sono state attuate strutture in cemento armato.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro una anno dalla data del presente permesso ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro (massimo tre anni con l'eventuale eccezione di cui al 3° comma dell'art.4 legge n.10/1977).
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dell'intestatario, opportunamente documentati.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito l'intestatario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimate.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso, dal direttore dei lavori e dall'impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

1) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale.
2) Dovranno essere inoltre osservate, le norme di cui alla legge 30-04-1974, n.373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al D.P.R. 28-06-1977, n.1052 mediante denuncia al comune dell'impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.
3) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge 13/07/1966, n.615 e relativo regolamento.
4) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.
5) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell'Ufficio della Regione Piemonte competente.
6) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili:
   a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali;
   b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici.
   c) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione;
   d) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni;
   e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
   f) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
   g) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento;
   h) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
   i) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto.
7) Il rilascio del permesso non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare del seguente permesso non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti.
8) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 425/94.
9) il fabbricato non potra' essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La relativa istanza dovra' essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale ,allegando ad essa il certificato di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori, in ordine a quanto stabilito dal d.p.r. 22-4-1994 n.425. Va altresi' allegata tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell'art.11 della legge 5-3-1990 n.46.

L'Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate.
Il sottoscritto intestatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente permesso.

Biandrate, Addì 16.02.2017

IL RESPONSABILE
Dell'Ufficio Urbanistico

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente permesso è in corso di pubblicazione/stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____al _____.

Addì _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL MESSO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di _____dichiara di aver oggi notificato il presente permesso al Sig.
_____ consegnandone copia con gli annessi disegni a mani di_____

lì_____

IL RICEVENTE IL MESSO NOTIFICATORE